



Tegna, 22 luglio 2024
Ris. Mun. 305/2024

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2024

**Concernente un adattamento
del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Terre di Pedemonte (ROD)
al quadro legislativo in vigore e al modello della Sezione degli enti locali**

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione una serie di proposte di modifiche del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Terre di Pedemonte, suggeriti dalla Sezione degli enti locali durante l'ispezione periodica avvenuta nel nostro Comune nell'estate 2023 cui ha fatto seguito, il 14 novembre, il relativo rapporto.

Dal rapporto della SEL sono emerse le sottostanti modifiche o completazioni che vengono presentate qui di seguito.

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 1 Campo d'applicazione Il presente regolamento disciplina il rapporto di impiego dei dipendenti del Comune, delle Aziende municipalizzate o degli Enti autonomi di diritto comunale	Art. 1 Campo d'applicazione Il presente regolamento disciplina il rapporto di impiego dei dipendenti del Comune e delle Aziende comunali e degli Enti autonomi di diritto comunale

Commento:

sostituzione "municipalizzate" con "comunali", v. art. 217 LOC e art. 50a RALOC; eliminato Enti autonomi di diritto comunale in quanto la decisione in merito alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti di un ente autonomo (diritto privato oppure pubblico) deve essere fatta all'interno dello specifico statuto.

Testo attuale	Nuovo testo
	Art. 7 cpv. 1a Modalità Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti.

Commento:

aggiunto -dopo il cpv. 1- il capoverso 3 dell'art. 12 LORD come nuovo cpv. 1a

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 11 Definizione Il Municipio, dopo concorso pubblico, può assumere, conferendogli un incarico per funzione stabile, un concorrente, qualora questi non adempia ai requisiti dell'art. 5 cpv. 1 lett. b) e c) del presente regolamento	Art. 11 Definizione Il Municipio, dopo concorso, in difetto di concorrenti idonei, può assumere, conferendogli un incarico per funzione stabile, un candidato sprovisto dei requisiti di nomina.

Commento:

sostituzione testo, vedi art. 16 lett. c) LORD



Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 14 Definizione Per funzioni istituite a titolo provvisorio, il Municipio può procedere, tramite concorso pubblico, all'assunzione di personale, conferendo un incarico temporaneo (massimo 12 mesi).	Art. 14 Definizione Per funzioni istituite a titolo provvisorio, il Municipio può procedere, tramite concorso pubblico , all'assunzione di personale, conferendo un incarico temporaneo (massimo 12 mesi, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno).

Commento:

se l'incarico non supera l'anno (con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno) non occorre aprire una procedura di concorso (v. art. 39 cpv. I lett. U, RALOC)

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 16 Casi particolari Per lavori urgenti e per supplenze o per l'aumento del grado di occupazione di dipendenti già in carica della durata non superiore a sei mesi, l'assunzione può avvenire senza pubblico concorso.	Art. 16 Casi particolari Per lavori urgenti e per supplenze e per l'aumento del grado di occupazione di dipendenti già in carica della durata non superiore a sei mesi , l'assunzione può avvenire senza pubblico concorso.

Commento:

la SEL non reputa che per l'aumento del grado di occupazione occorra indire un concorso.

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 22 Supplenze ² Qualora un dipendente ne supplisca un altro situato in una fascia di funzione superiore e di maggior responsabilità, non raggiungibile mediante semplici promozioni, per un periodo di oltre 90 giorni consecutivi, il Municipio, se ha ratificato la supplenza, deve versargli un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che percepirebbe se fosse nominato nella classe d'organico del supplito. Il diritto all'indennità decorre dal 91esimo giorno di supplenza. Se la supplenza è interrotta per un periodo non superiore a 15 giorni, non si inizia il computo di un nuovo periodo.	Art. 22 Supplenze ² Qualora un dipendente ne supplisca un altro situato in una fascia di funzione superiore e di maggior responsabilità, non raggiungibile mediante semplici promozioni , per un periodo di oltre 90 giorni consecutivi, il Municipio, se ha ratificato la supplenza, deve versargli un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che percepirebbe se fosse nominato nella classe d'organico del supplito. Il diritto all'indennità decorre dal 91esimo giorno di supplenza. Se la supplenza è interrotta per un periodo non superiore a 15 giorni, non si inizia il computo di un nuovo periodo.

Commento:

il ROD prevede una sola classe per funzione.

Testo attuale	Articolo cancellato
Art. 26 Obbligo di residenza Per mansioni speciali, a giudizio del Municipio, è richiesta l'effettiva residenza nel Comune.	Art. 26 Obbligo di residenza Per mansioni speciali, a giudizio del Municipio, è richiesta l'effettiva residenza nel Comune.

Commento:

ridondante con art. 5 ROD



Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 31 Occupazioni accessorie ³ Il dipendente occupato a tempo parziale può svolgere altre attività lucrative se compatibili con la funzione svolta. In ogni caso la somma dei tempi parziali non può eccedere il tempo pieno.	Art. 31 Occupazioni accessorie ³ Il dipendente occupato a tempo parziale può svolgere altre attività lucrative se compatibili con la funzione svolta. In ogni caso la somma dei tempi parziali non può eccedere il tempo pieno.

Commento:

secondo la SEL la frase è discriminante verso chi è occupato a tempo parziale (v. cpv. 2 riferito ad un'occupazione al 100%).

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 35 Misure cautelari ¹ Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta disciplinare.	Art. 35 Misure cautelari ¹ Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta disciplinare.

Commento:

eliminazione testo, vedi art. 134 cpv. 4 LOC

Testo attuale	Nuovo testo completato
Art. 37 Scala degli stipendi ⁴ I dipendenti hanno di regola diritto a un aumento di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi cantonale, fino al massimo della funzione occupata.	Art. 37 Scala degli stipendi ⁴ I dipendenti hanno di regola diritto a un aumento di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi cantonale, fino al massimo della classe della funzione occupata.

Commento:

aggiunta di testo

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 37 Scala degli stipendi ¹⁰ Restano riservate le norme contenute nel capitolo 3 riguardo la mancanza ai doveri di servizio.	Art. 37 Scala degli stipendi ¹⁰ Restano riservate le norme contenute nel Titolo III , capitolo 3 riguardo la mancanza ai doveri di servizio.

Commento:

aggiunta di testo

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 43 Promozioni ¹ Per le promozioni di dipendenti ad altra funzione di carriera interna, il Municipio può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pubblicazione del concorso. In tal caso lo stipendio della nuova funzione è determinato secondo i criteri dell'art. 38, ritenuto che in nessun caso il dipendente percepisce uno stipendio inferiore a quello acquisito nella precedente funzione. ² L'occupazione di una nuova funzione da parte del dipendente presuppone l'effettivo	Art. 43 Promozioni ¹Per le promozioni di dipendenti ad altra funzione di carriera interna, il Municipio può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pubblicazione del concorso. ¹ L'occupazione di una nuova funzione da parte del dipendente presuppone l'effettivo adeguamento della sua attività precedente a quanto prescritto nel mansionario relativo alla nuova occupazione. In tal caso lo stipendio della nuova funzione è determinato secondo i criteri



adeguamento della sua attività precedente a quanto prescritto nel mansionario relativo alla nuova occupazione.

dell'art. 38, ritenuto che in nessun caso il dipendente percepisce uno stipendio inferiore a quello acquisito nella precedente funzione.

Commento:

stralciato la prima frase a favore del concorso interno (vedi nota ad art. 7 ROD), ritenuto come, con riguardo all'organico del Comune, non sembrano esserci possibilità di "carriera interna" (all'interno di una medesima unità amministrativa), ma solo la possibilità di occupare, se del caso, una funzione differente ("altra") di grado superiore (nel titolo si parla di promozioni).

Testo attuale	Nuovo testo completato
Art. 45 Compenso per prestazioni fuori orario 2Il Municipio, per motivi di servizio, può modificare le fasce orarie di cui all'art. 45 b) e c), tramite risoluzione municipale	Art. 45 Compenso per prestazioni fuori orario 2Il Municipio, per motivi di servizio, può modificare le fasce orarie di cui all'art. 45 b) e c), tramite risoluzione municipale, dopo consenso della maggioranza dei lavoratori.

Commento:

secondo la Legge sul lavoro art. 10, si dovrebbe introdurre il consenso della rappresentanza dei dipendenti o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati.

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 47 Indennità per i figli Il dipendente ha diritto agli assegni previsti dalla Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF).	Art. 47 Indennità per i figli Il dipendente ha diritto agli assegni previsti dalla Legge cantonale sugli assegni di famiglia (Laf).

Commento:

correzione testo

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 50 Diritto alle indennità 2In caso di domanda tardiva, il diritto all'indennità è riconosciuto al massimo per i tre mesi che precedono la presentazione della stessa.	Art. 50 Diritto alle indennità 2In caso di domanda tardiva, il diritto all'indennità è riconosciuto al massimo per i sei mesi che precedono la presentazione della stessa.

Commento:

la SEL suggerisce di portare il termine per richiedere il versamento di un'indennità da tre a sei mesi (v. art. 21 cpv. 3 RDSSt e art. 12 cpv. 3 Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato).

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 50 Diritto alle indennità 4Sono riservate le disposizioni della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF).	Art. 50 Diritto alle indennità 4Sono riservate le disposizioni della Legge cantonale sugli assegni di famiglia (Laf).

Commento:

correzione testo

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 52 Giorni di riposo 2I dipendenti che per la natura del loro impiego prestano servizio a turni hanno diritto ad un numero di giorni di riposo pari a quello risultante al cpv. 1. In ogni caso è garantito un giorno di riposo settimanale, che deve cadere di domenica	Art. 52 Giorni di riposo 2I dipendenti che per la natura del loro impiego prestano servizio a turni hanno diritto ad un numero di giorni di riposo pari a quello risultante al cpv. 1. In ogni caso è garantito un giorno di riposo settimanale, che deve cadere di domenica



almeno una volta ogni 2 settimane (Legge cantonale sul lavoro, art. 20).

almeno una volta ogni 2 settimane (Legge **cantonale** sul lavoro, art. 20).

Commento:

eliminazione di testo

Testo attuale	Nuovo testo completato
Art. 54 b) Modalità ¹ Di regola le vacanze vanno effettuate entro la fine dell'anno in corso. Il Municipio, per giustificati motivi, può concedere deroghe per un massimo di ¼ dei giorni cui il dipendente ha diritto, da effettuare tuttavia entro il primo semestre dell'anno successivo. In assenza di deroghe concesse esplicitamente, i giorni di vacanza non consumati entro il termine previsto vengono annullati. Non si dà luogo al pagamento o di indennità per vacanze non effettuate, salvo casi particolari.	Art. 54 b) Modalità ¹ Di regola le vacanze vanno effettuate entro la fine dell'anno in corso. Il Municipio, per giustificati motivi, può concedere deroghe per un massimo di ¼ dei giorni cui il dipendente ha diritto, da effettuare tuttavia entro il primo semestre dell'anno successivo. In assenza di deroghe concesse esplicitamente, i giorni di vacanza non consumati entro il termine previsto vengono annullati. Non si dà luogo al pagamento o di indennità per vacanze non effettuate, salvo casi particolari autorizzati dal Municipio quali la cessazione del rapporto d'impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa del dipendente, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere godute.

Commento:

aggiunta testo, v. art. 28 cpv. 2 RDSt

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 55 c) Riduzione ¹ Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell'impiegato superano i 60 giorni lavorativi nel corso dell'anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto di un giorno per ogni successiva settimana, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.	Art. 55 c) Riduzione ¹ Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell'impiegato superano i 60 giorni lavorativi nel corso dell'anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto di un giorno per ogni successiva settimana, proporzionalmente a tale eccedenza, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.

Commento:

modifica di testo, v. art. 43 cpv. 1 LORD

Testo attuale	Nuovo testo completato
Art. 55 c) Riduzione ² Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.	Art. 55 c) Riduzione ² Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità e paternità.

Commento:

aggiunta di testo, v. art. 56 cpv. lett. d ROD e art 329b cpv. 3 lett. c. CO



Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 55 c) Riduzione ³ Nel caso di assenze per colpa del lavoratore, la riduzione è pari alla durata dell'assenza.	Art. 55 c) Riduzione ³ Nel caso di assenze per colpa non giustificate del lavoratore, la riduzione è pari alla durata dell'assenza.

Commento:

modifica di testo

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 56 j) Congedi pagati di regola 8 giorni per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale (come da direttiva del Consiglio di Stato);	Art. 56 j) Congedi pagati di regola 8 giorni per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale (come da direttiva del Consiglio di Stato);

Commento:

modifica di testo (tolte le parentesi)

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 57 Congedo per maternità e parto ⁴ In caso di adozione di bambini estranei alla famiglia, il dipendente ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 8 settimane e può beneficiare di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi.	Art. 57 Congedo per maternità e parto ⁴ In caso di adozione di bambini minorenni estranei alla famiglia, il dipendente ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 8 settimane e può beneficiare di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi.

Commento:

modifica di testo, v. art. 48 cpv. I LORD

Testo attuale	Nuovo capoverso
Art. 58 Altri congedi	Art. 58 Altri congedi ⁴ In caso di sciopero fanno stato le disposizioni emanate dal Cantone.

Commento:

richiesta da parte dei sindacati di emanare delle disposizioni per il personale comunale in caso di sciopero, v. RG 6503 del 16.11.2012.

Testo attuale	Nuovo testo modificato
Art. 70 Casistica Il rapporto di impiego cessa per: a) raggiunti limiti di età; b) dimissioni; c) decesso; d) invalidità accertata ai sensi della LAI-LAINF-LAM, ma in ogni caso dopo 24 mesi di assenza ininterrotta per malattia o infortunio. In caso di inabilità lavorativa parziale, questa disposizione si applica in modo proporzionale alla sola parte inabile. e) destituzione; f) disdetta; g) disdetta durante il periodo di prova ai sensi	Art. 70 Casistica Il rapporto di impiego cessa per: a) raggiunti limiti di età; b) dimissioni; c) decesso; d) invalidità accertata ai sensi della LAI-LAINF-LAM, ma in ogni caso dopo 24 mesi di assenza ininterrotta per malattia o infortunio. In caso di inabilità lavorativa parziale, questa disposizione si applica in modo proporzionale alla sola parte inabile. e) destituzione; f) disdetta; g) disdetta durante il periodo di prova ai sensi



dell'art. 8 del presente regolamento.

~~4E' considerato motivo grave per recedere immediatamente dal rapporto d'impiego qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che il Municipio possa continuarlo nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.~~

dell'art. 8 del presente regolamento.

h) qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che il Municipio possa continuarlo nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.

~~4E' considerato motivo grave per recedere immediatamente dal rapporto d'impiego qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che il Municipio possa continuarlo nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.~~

Commento:

d) La lunga assenza per malattia o infortunio rappresenta un giustificato motivo di disdetta ordinaria (v. art. 73 cpv. 3 lett. b) ROD e art. 60 cpv. 3 lett. b) LORD.

h) Tale motivazione è ora da annoverare tra i giustificati motivi (e non tra i motivi gravi per cui sarebbe possibile pronunciare la destituzione a titolo di sanzione disciplinare; v. art. 33 cpv. 1 lett. h) ROD, quale nuova lettera del capoverso 3 (v. art. 60 cpv. 3 lett g) LORD.

Testo attuale	Nuovo testo completato
Art. 73 Disdetta 2Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.	Art. 73 Disdetta 2Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti e funzionari dirigenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.

Commento:

aggiunta di testo, v. art. 72 cpv. 1 lett. a) ROD

Testo attuale	Nuovo testo completato
Art. 90 Diritto suppletorio Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le norme previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, dal Regolamento dei dipendenti dello Stato, e dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e dal Codice delle obbligazioni.	Art. 90 Diritto suppletorio Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le norme previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, dal Regolamento dei dipendenti dello Stato, e dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e dal Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio

Commento:

aggiunta di testo



Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1 Sono approvate le modifiche degli art. 1, 7, 11, 14, 16, 22, 26, 31, 35, 37, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 70, 73, 74, 90 nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Terre di Pedemonte.**
- 2. Si autorizza il Municipio ad aggiornare il Regolamento e l'impaginazione.**
- 3. Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco: 
Giotto Gobbi

Il Segretario: 
Guido Luminati



Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)